



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**COMITATO UNICO DI GARANZIA**  
**PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE**

**DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

(Deliberazioni del D.G. ASL BA n° 1981 del 09/11/2016 e n° 434 del 07/03/2017)

Prot. n. 86/2018 CUG

Bari, 22/02/2018

Al Direttore Generale ASL BA  
E, p.c. Al Dirigente Delegato ai rapporti con il CUG  
Al Dirigente URP  
(per la pubblicazione sul sito aziendale)

Oggetto: Compiti consultivi e di verifica CUG - Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.  
Comunicazione.

Premesso che:

- Il Comitato Unico di Garanzia (CUG) è organo di derivazione comunitaria che “contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni, nella prospettiva di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per lavoratori o lavoratrici”. (co. 3 art. 57 del Decreto legislativo 165/2001).
- La legge assegna al CUG compiti propositivi, consultivi e di verifica che si esprimono attraverso la formulazione di "pareri" sugli atti interni dell'azienda; tali atti, come di seguito specificati, sono indicati in modo specifico nelle Linee Guida della Funzione Pubblica, contenute nella Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011:

Progetti di riorganizzazione dell’amministrazione.

Piani di formazione del personale.

Orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione.

Criteri di valutazione del personale.

Contrattazione integrativa su temi di competenza.

- Si tratta di atti che hanno ad oggetto diritti inviolabili della persona, quali ad esempio la dignità, la salute, il benessere e la libertà dei lavoratori, la cui “prima tutela” legale è stata affidata al CUG che, proprio attraverso lo strumento del “parere”, agisce in funzione di garanzia e prevenzione di conflitti, esercitando il controllo della discrezionalità dell’organizzazione (nella sua veste di amministrazione pubblica datrice di lavoro). In tali casi il parere è obbligatorio (sebbene non vincolante) e la sua mancata acquisizione rende l'atto illegittimo e annullabile per “vizio di violazione di legge”.



**REGIONE PUGLIA**  
**AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI**

**COMITATO UNICO DI GARANZIA**  
**PER LE PARI OPPORTUNITA', LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE**  
**DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI**

(Deliberazioni del D.G. ASL BA n° 1981 del 09/11/2016 e n° 434 del 07/03/2017)

In considerazione che:

- Il parere n. 80 del 7 febbraio 2014 della Sezione Regione di Controllo della Corte dei Conti del Veneto chiarisce l'ampiezza dell'applicazione delle disposizioni che impongono l'attivazione delle procedure di mobilità prima di attingere da concorsi pubblici.
- Viene precisato che "prima di poter far ricorso alle procedure di reclutamento, le amministrazioni debbono necessariamente attivare tutte le procedure di mobilità attualmente previste dall'ordinamento, atteso che il soddisfacimento delle esigenze di personale, attraverso il ricorso a detto ultimo istituto, essendo caratterizzato da neutralità finanziaria, non comporta aumenti del livello della spesa di personale all'interno del comparto contrattuale di riferimento.
- Le amministrazioni solo dopo aver esperito tutte le procedure di mobilità richiamate in detta deliberazione, potranno attivare procedure di reclutamento.
- Dette procedure, alla luce dell'entrata in vigore del D.L. 101/2013, risultano ora caratterizzate da regimi, ordinari e speciali, la cui portata operativa viene ben evidenziata nella recente Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica UORCC.PA n. 5 dell'11 novembre 2011".
- Con la sentenza n. 2318/2016, il Consiglio di Stato ha ribadito l'orientamento più volte ribadito in giurisprudenza secondo cui "la doverosità della previa attivazione della mobilità, rispetto al concorso pubblico, costituisce regola generale, la cui inosservanza comporta l'illegittimità delle procedure concorsuali bandite"<sup>[3]</sup> e dichiarato l'illegittimità del bando per la mancata preventiva attivazione della procedura di mobilità.
- La Cassazione Lavoro ha stabilito (sentenza 12559/2017) che rispetto allo scorrimento delle graduatorie ha priorità la mobilità volontaria. Quindi è nullo lo scorrimento delle graduatorie senza la mobilità volontaria perché non sussiste "un diritto soggettivo dei ricorrenti alla copertura di posti vacanti tramite scorrimento in graduatoria in via prioritaria rispetto al trasferimento di personale mediante mobilità intercompartimentale".

Preso atto delle comunicazioni:

- prot.277180/1 del 30/11/2017 della Direzione Generale ad oggetto: Sospensione immediata di tutti i trasferimenti del personale del comparto all'interno delle strutture aziendali della ASL BA, con contestuale di quelli disposti dal 1 giugno 2017 ad oggi nel rispetto delle regole contenute nell'accordo sindacale del 17/05/2017.
- prot. 258 del 21.12.2017 CUG ASL BA ad oggetto: Delib. D.G. ASL BA n° 2324 e 2325 del 14.12.2017 Valutazione di revoca o integrazione in autotutela.
- prot. 63 del 8.2.2018 CUG ASL BA ad oggetto: Esecuzione adempimenti ai sensi della Delib. D.G. 2325 del 14.12.2017

Alla luce di quanto emerso dalla discussione in data odierna in seno all'Assemblea ordinaria, con la presente si chiede di conoscere le determinazioni disposte in merito.

Cordiali saluti.

**Presidente CUG ASL - BA**  
**Dott.ssa Domenica MUNNO**